



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 25/09/2020

FATTO

La ricorrente stipulava, in data 12.9.2011, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 27.960,00, da rimborsare in 120 rate da € 233,00. Il contratto veniva estinto anticipatamente, in data 1.3.2017, dopo il pagamento della rata n. 64.

La ricorrente chiede l'importo complessivo di € 1.848,37, a titolo di rimborso di commissioni, di costi assicurativi e di spese di istruttoria.

L'intermediario resiste al ricorso, rilevando: *i)* la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alla retrocessione del premio assicurativo; *ii)* la non retrocedibilità delle commissioni di intermediazione dal momento che, trattandosi di spese che remunerano un'attività utile all'erogazione dei finanziamenti da parte di un soggetto terzo, i relativi costi sono stati interamente retrocessi al mediatore del credito incaricato; *iii)* la natura *up front* delle commissioni di attivazione; *iv)* la natura *up front* delle spese di istruttoria; *v)* di avere rimborsato, in sede di conteggio estintivo, la quota parte non maturata delle commissioni di gestione, pari, complessivamente, ad € 215,91, sulla base del criterio del costo ammortizzato (IAS 39). L'intermediario afferma altresì di avere proposto al ricorrente, a seguito della presentazione del reclamo, in via transattiva, l'importo di euro 479,43, a tacitazione di ogni ulteriore pretesa, che parte ricorrente ha manifestato di non accogliere con la presentazione del presente ricorso. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

**DIRITTO**

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protragano per un periodo successivo a tale data.
3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (*Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri*), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.
4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutorie in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
5. Occorre ricordare che, nella decisione n. 4455/2017, questo Collegio, in relazione ad un contratto analogo a quello oggetto del caso di specie, ha ritenuto: la natura *recurring* delle commissioni di attivazione e delle commissioni di gestione pratica; la natura *up front* degli oneri di intermediazione, a prescindere dalla produzione di un conferimento di incarico. Per quanto concerne le spese d'istruttoria, è applicabile il criterio della curva degli interessi.
6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 1.233,88, come risulta dalla seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	64
rate residue	56

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	46,67%
- in proporzione alla quota	23,71%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
spese istruttoria (up front)		€ 300,00	€ 140,00	€ 71,13			€ 71,13
commissioni attivazione (recurring)		€ 782,29	€ 365,07	€ 185,47			€ 365,07
commissioni gestione (recurring)	▼	€ 788,89	€ 368,15	€ 187,03		€ 215,91	€ 152,24
commissione intermediari (up front)		€ 2.376,60	€ 1.109,08	€ 563,46			€ 563,46
polizza assicurativa (recurring)		€ 175,67	€ 81,98	€ 41,65			€ 81,98
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.233,88
interessi legali						si	

7. Sul suddetto importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.233,88 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA